

DELIBERA N.10 DEL 23 GENNAIO 2018: NOMINA SOSTITUTO PROVVEDIMENTALE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

CONSIDERATO che:

- il suddetto Decreto introduce all'art. 5 l'istituto dell'Accesso Civico che prevede che, correlato all'obbligo posto in capo alle Amministrazioni Pubbliche di pubblicare documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente, chiunque abbia il diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione;
- la richiesta di Accesso Civico non esige alcun requisito o motivazione e che l'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi pena l'applicazione di sanzioni;
- nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che l'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 dispone che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione, c.d. Sostituto Provvedimentale. Per ciascun procedimento sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di

ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

RITENUTO che la figura del c.d. "Sostituto Provvedimentale" deve distinguersi dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali;

all'unanimità

DELIBERA

di nominare Sostituto Provvedimentale il Dott. Augusto Pagani, Presidente dell'OMCeO Piacenza.

IL SEGRETARIO

Dott. Nicola Arcelli

IL PRESIDENTE

Dott. Augusto Pagani